SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 254

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 ottobre 2008.

Ripartizione nei capitoli e per l'Entrata nei pertinenti articoli delle variazioni alle Unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

08A08112

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. **182.**

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

Art. 2.

Individuazione degli stanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i

quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

c) promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 4.

Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.

2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione dà conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalità indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilità tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresì, ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte già presentate o interventi in corso di realizzazione.

3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla società Arcus S.p.a., è redatta utilizzando modelli informatici sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma è annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.

6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al

30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

Accesso agli atti e trasparenza

1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalità definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.

2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della società Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:

a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda è articolata in più sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;

b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonché altri atti comunque rilevanti;

c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;

d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualità pregresse;

e) l'illustrazione delle modalità istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;

f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento già intervenuto;

g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi già finanziati.

Art. 6.

Modalità per la realizzazione degli interventi

1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari perché essa assicuri, in conformità con gli scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonché l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.

2. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:

a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

3. La società Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. può chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali

attiva la relativa procedura in conformità con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Arcus S.p.a. è autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalità stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.

3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.

Art. 8.

Controllo e vigilanza

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attività culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

Art. 9.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 2008

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 41 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

«Art. 43 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-*bis.* Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.

2-*ter.* Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-*quater.* I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-*quinquies.* Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-*sexies.* Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-*quinquies* sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-*septies.* Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli arti-

coli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.».

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.».

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, è il seguente:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis,* 2-*ter,* 2-*quater,* 2-*quinquies,* 10-*bis,* 10-*ter,* 12, 13-*bis,* 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007.

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente:

«Art. 10 *(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.)* — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.", di seguito denominata "Società", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'àmbito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 60 *(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).* — 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'àmbito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 177-*bis* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«177-*bis.* In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.».

08G0205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Nereto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nereto (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nereto (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta Di Silvestro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nereto (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 ottobre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 33674/Area II del 9 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nereto (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Roberta Di Silvestro.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Beladel Fatima, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Beladel Fatima nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Marocco, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in lettere indirizzo filosofia, scienze sociali e psicologia nel maggio 1992 presso la Università di Sidi Mohamed Ben Abdellah;

Considerato che in Marocco la professione di psicologo non è regolamentata, come attestato dalla dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a Casablanca;

Considerato che la sig.ra Beladel ha documentato di aver esercitato la professione a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci, come previsto dall'art. 13, punto 2 della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Beladel Fatima, nata il 3 marzo 1968 a Ouled Abderrahman (Marocco), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 2) psicologia clinica e della salute; 3) legislazione e deontologia professionale.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

08A08430

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Tavera Alberto Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Tavera Alberto Angelo, nato il 9 marzo 1974 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», rilasciato nel gennaio 2008 dal «Illustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università degli studi di Sassari nel luglio 2002, omologato in Spagna nel marzo 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tavera Alberto Angelo, nato il 9 marzo 1974 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08431

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Campus Maria Giovanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Campus Maria Giovanna, nata il 17 marzo 1967 a Bosa Oristano - (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Cagliari nel luglio 2002, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo nel febbraio 2007;

Considerato che l'istante è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da marzo 2007;

Preso atto che la sig.ra Campus ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Nuoro;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Campus Maria Giovanna, nata il 17 marzo 1967 a Bosa (Oristano), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa que titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08427

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, nata a Medellin (Colombia) il 21 marzo 1959, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Abogada» conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad Autonoma Latinoamericana» di Medellin nel novembre 1991;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Consejo Superior della Judicatura» della Repubblica di Colombia dal gennaio 1998;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto il provvedimento del 22 settembre 2005 della Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato per le regioni Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Liguria Emilia-Romagna, che ha concesso alla richiedente lo *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cardenas Gomez Marta Patricia, nata a Medellin (Colombia) il 21 marzo 1959, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08428

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Obad Sanad Saeed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 3 settembre 2008, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Obad Sanad nello Yemen, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che nel decreto datato 3 settembre 2008 sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Obad Sanad, nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dall'Ordine sindacale degli avvocati cui è iscritto dall'ottobre 2006 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza» nell'ottobre 1998, omologato nella Repubblica Yemenita nel gennaio 2005;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel sistema giuridico romanistico nel giugno 2003 presso la Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Obad Sanad Saeed, nato il 14 giugno 1970 a Aden (Yemen), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2008.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2008.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salmerino del Trentino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 16 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Salmerino del Trentino», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 1187 del 9 giugno 2008;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione dell'Associazione Troticoltori Trentini con la quale è stata indicata per il controllo sulla denominazione «Salmerino del Trentino» la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, Palazzo Roccabruna - via SS Trinità n. 24;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Salmerino del Trentino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento con sede in Trento, Palazzo Roccabruna, via SS Trinità n. 24, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Salmerino del Trentino», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Salmerino del Trentino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salmerino del Trentino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Salmerino del Trentino» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Salmerino del Trentino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Salmerino del Trentino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento e alla regione Lombardia.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla provincia autonoma di Trento e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08474

DECRETO 7 novembre 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2005, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare SpA» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, in sostituzione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare SpA»;

Considerato che «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Clementine di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 8.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare SpA» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» la documentazione inerente il controllo della IGP in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9.

L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Simionati Laura Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simionati Laura Liliana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Perito mercantil», conseguito presso l'Istituto privato legalmente riconosciuto «Corazon Inmaculado de Maria» di Lomas de Zamora (Argentina) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 relativo al «regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» così come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Simionati Laura Liliana, nata a Lomas de Zamora (Argentina) l'11 agosto 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dalla predetta legge n. 39/1989, art. 2, comma 3.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08440

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellaiuto Cecilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Bellaiuto Cecilia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Epopea S.n.c. di Stellato Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Bellaiuto Cecilia, cittadina italiana, nata a Piedimonte Matese (Caserta) il 3 maggio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08441

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cernamorit Florina Adina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della qualifica di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Cernamorit Florina Adina, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Cernamorit Florina Adina, cittadina rumena, nata a Tulcea (Romania) il 3 aprile 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08442

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Lteif Iuliano Joyce, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Lteif Iuliano Joyce, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma in cosmetologia postsecondario, conseguito presso l'Hair Expressions Academy Paul Mitchell riconosciuta dall'ordinamento scolastico degli Stati Uniti d'America ed accreditata presso la NACCAS USA (State of Maryland) per l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 relativo al «regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» così come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lteif Iuliano Joyce, cittadina italiana, nata a Fatka (Libano) in data 8 ottobre 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08443

DECRETO 30 ottobre 2008.

Misure per il contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2008/2009.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2007 recante ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza;

Ritenuto opportuno limitare al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007, apportando anche le opportune modifiche al fine di incentivare la massima adesione al contenimento dei consumi di gas;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2008/2009;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2008/2009

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 dell'anno termico 2008/2009 che decorre dal 1º ottobre 2008 ed ha termine il 30 settembre 2009.

2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è operante, in funzione delle modalità di adesione al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, con le seguenti modalità:

per i clienti di cui alle lettere *a)* e *b)*: durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento ed al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 in caso di attivazione della seconda linea di intervento;

per i clienti di cui alla lettera *c)*: durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009.

3. I clienti finali delle classi *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorità») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 11. Detti clienti, per ottenere l'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas naturale su richiesta in caso di emergenza del sistema del gas, presentano alla Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la «Direzione»), entro il 20 novembre 2008, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il diritto all'esonero e corredata da una relazione illustrativa dei motivi. Copia della dichiarazione è inviata alla rispettiva impresa di vendita ai fini della successiva comunicazione all'impresa maggiore di trasporto.

Tra i motivi invocabili per l'esonero, con riferimento alla classe *e)* sopra indicata, sono ammissibili gli oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno, cui fa riferimento il decreto 11 settembre 2007, che siano di esclusiva indole tecnica e non commerciale e che debbono intendersi riferiti alla oggettiva necessità di continuità del ciclo produttivo al fine di preservare contemporaneamente sia il funzionamento continuo degli impianti, sia il ciclo produttivo stesso, in caso di riduzione anche contenuta di prelievi di gas con preavviso non inferiore a 24 ore. Ciò al fine di provvedere alla sicurezza dei lavoratori ed evitare danni ai componenti degli impianti e conseguenti onerosi costi di ripristino o sostituzione.

Il prelievo costante per tutti i giorni di almeno sei mesi all'anno è da intendersi con una tolleranza, rispetto alla media, da giustificare a cura del cliente finale in ragione degli scostamenti, limitati e non predeterminabili per la generalità dei casi in quanto dipendenti dalle possibili soluzioni impiantistiche, imposti dalla gestione del particolare impianto in esercizio. Quale criterio generale può essere considerata una banda di variazione del 2% dei prelievi, considerata nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 per la non applicazione delle penali per inadempienza.

Ai fini dell'esonero dall'obbligo di contenimento effettivo dei consumi di gas possono essere considerate ammissibili, a titolo esemplificativo, motivazioni che riguardino:

a) la lavorazione e trasformazione di materie prime altamente deperibili come frutta e verdura. In tali casi deve ricorrere necessariamente la caratteristica di elevata stagionalità delle lavorazioni operate dal cliente finale con periodi di alta produzione temporanea in alcuni periodi limitati dell'anno;

b) ciclo continuo di una produzione qualitativamente elevata per la quale, pur con il previsto preavviso di almeno 24 ore, una riduzione quantitativa di gas comporterebbe la perdita del materiale in trattamento;

c) fabbricazione a ciclo continuo di prodotti di vetro mediante forni fusori realizzati per il funzionamento ininterrotto per un arco temporale pluriannuale decorrente dalla messa in esercizio;

d) prelievi di gas naturale per i forni di cottura e di ricottura che non possono subire interruzioni di alimentazione, pur se con preavviso di almeno 24 ore, senza danno per la conformità qualitativa del prodotto, per i componenti e lo stato di conservazione degli impianti, per l'impatto ambientale e per la sicurezza dei lavoratori;

e) prelievi di gas destinati principalmente ad alimentare dispositivi destinati ad abbattere le emissioni di solventi in atmosfera, nei casi in cui e per i quantitativi relativi, il blocco di tali dispositivi a causa di interruzioni di alimentazione di gas determinerebbe il rischio del superamento dei limiti di legge per le emissioni o la compromissione dell'aria dell'ambiente di lavoro e l'esposizione dello stabilimento a rischi di esplosione ed incendi con messa a repentaglio della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La direzione si riserva di far eseguire controlli ed ispezioni sulla veridicità della attestazione e della documentazione rilasciata dal cliente finale al fine dell'esonero dal contenimento effettivo dei consumi di gas. Se da tali controlli ed ispezioni dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali è stato richiesto

l'esonero, il cliente finale è tenuto a riconoscere una penale secondo la misura e le modalità stabilita nell'ambito delle determinazioni dell'Autorità di cui al comma 11, fatte salve le altre conseguenze di legge.

4. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 5 aprile 2009, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

5. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro il 5 dicembre 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

6. Il soggetto mandatario di cui al comma 5 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

7. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purché compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009.

8. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5, al fine di massimizzare gli esiti delle eventuali richieste di contenimento dei consumi di gas, hanno la facoltà di aggregare, senza ottenere alcun compenso, clienti finali di cui alla lettera *c)*, comma 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, soggetti all'obbligo e che non aderiscono al contenimento dei consumi. In tal caso le stesse imprese di vendita e, ove il caso, i soggetti mandatari di cui al comma 5:

concordano, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze;

assumono ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo.

A tal fine hanno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di cui al comma 5, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati e non aderenti al contenimento del consumo di gas.

9. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 è da considerare, a titolo sperimentale per l'anno termico 2008/2009 di cui al comma 1, quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 5, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 5, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.

10. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007 è eseguita con riferimento ai prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalità dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sarà esteso a tutti i giorni della settimana.

11. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 31 ottobre 2008, aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con delibera n. 277/07 del 31 ottobre 2007, stabilendo il riconoscimento di premi crescenti in misura più che lineare nel caso di richiesta di contenimento dei consumi di gas che interessi più di una settimana e determinando la misura della penale di cui al comma 3.

La stessa Autorità stabilisce le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.

12. Entro il termine di cui al comma 5 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 2, commi 1, 4 e 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

13. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Art. 2.

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro tre giorni dalla richiesta, ove non già presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.

3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 20 novembre 2008, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5 ed 8, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla direzione entro il 22 dicembre 2008.

Art. 3.

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:

inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste all'art. 1, comma 6 del presente decreto: 5 dicembre 2008;

inoltro alla direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 15 dicembre 2008;

aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 30 novembre 2008;

aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'art. 1, comma 9: 30 novembre 2008.

Art. 4.

Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono al contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08416

DECRETO 30 ottobre 2008.

Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che rende disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte a tali attività in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613 e disciplina l'apertura alle stesse attività di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana;

Visto, altresì, l'art. 41 del decreto legislativo sopra citato, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, recante «delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 290, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977»;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 147, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992»;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante «delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso «zona G», ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»:

Visto il comunicato ministeriale del 30 settembre 2005, pubblicato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno XLIX n. 9 (numero di pubblicazione 113), a seguito della correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata, avvenuta con scambio di note verbali tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata della Repubblica di Croazia, ed entrata in vigore il 2 agosto 2005;

Visto il comunicato ministeriale del 31 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno L n. 5 (numero di pubblicazione 71), sulla delimitazione delle zone marine «A», «B» e «F» in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;

Considerato che il decreto ministeriale del 13 giugno 1975 di istituzione della «zona marina F» è precedente alla legge 23 maggio 1980, n. 290, nonché alla legge 12 aprile 1995, n. 147;

Considerato che sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia, ratificato ed eseguito con la legge 23 maggio 1980, n. 290, sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato ed eseguito con la legge 12 aprile 1995, n. 147, rinviano ad ulteriori accordi la delimitazione della piattaforma continentale a nord e a sud delle rispettive linee concordate;

Considerato che il limite orientale della «zona marina F», rappresentato da archi di meridiano o parallelo, risulta essere arretrato verso l'Italia rispetto alla linea di delimitazione convenuta negli accordi sopra citati;

Considerata la manifestazione di interesse per la ricerca nelle acque profonde del Mar Ionio espressa dalla associazione delle compagnie petrolifere operanti in Italia;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un ampliamento della «zona F», prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, tenuto conto dei grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;

Considerato l'interesse per la ricerca, a seguito delle recenti scoperte di giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in un'area a est del limite della esistente «zona G - Settore sud» contigua a titoli vigenti;

Considerata, altresì, l'opportunità di provvedere ad un ampliamento della «zona G» limitatamente alla parte indicata come «Settore sud», prolungandone il limite orientale nel Canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino;

Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rettificare il limite orientale della «zona marina F» per farlo coincidere con la linea di delimitazione concordata con gli Stati frontisti sopra citati, conformemente agli accordi stipulati tra questi ultimi e la Repubblica italiana;

Ritenuto che la delimitazione della «zona F» a nord e a sud delle linee concordate negli accordi sopra citati debba rimanere quella definita dal decreto ministeriale del 13 giugno 1975;

Ritenuta l'opportunità di ampliare la «zona F», prolungando il limite meridionale al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di ampliare la «zona G - Settore sud», prolungandone il limite orientale nel canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m.

Decreta:

Art. 1.

1. La linea di delimitazione della «zona F» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica - Mare Ionio dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1504 alla scala 1:750.000.

2. La linea di delimitazione della «zona G - Settore sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato D, ricavata dalla Carta batimetrica - Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.

3. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale idrocarburi e geotermia del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "F"

Vertice	*Longitudine E Greenwich*	*Latitudine N*
1	Intersezione tra la batimetrica del 200 m e la congiungente i punti 37 e 38 della linea di delimitazione ITALIA-CROAZIA	
2	16°56',616	42°07',03
3	17°12',9	41°59',483
4	17°18',7	41°54',733
5	17°37',05	41°50',083
6	17°59',85	41°38',333
7	18°13',	41°30',
8	18°13',	41°28',
9	18°16',	41°28',
10	18°16',	41°26',
11	18°19',	41°26',
12	18°19',	41°23',
13	18°22',	41°23',
14	18°22',	41°20',
15	18°25',	41°20',
16	18°25',	41°16',65
17	18°27',716	41°16',65
18	18°32',566	41°11',616
19	18°34',616	41°08',016
20	18°35',7	41°06',483
21	18°39',516	40°55',05
22	18°39',566	40°53',1
23	18°40',266	40°50',833
24	18°42',666	40°43',983
25	18°44',383	40°40',166
26	18°44',716	40°38',766
27	18°45',583	40°35',633
28	18°47',75	40°30',733
29	18°51',083	40°23',283
30	18°51',583	40°21',5
31	18°52',8	40°18',833
32	18°57',083	40°12',216
33	18°58',633	40°07',916
34	18°58',	40°07',916
35	18°58',	40°02',
36	18°56',	40°02',
37	18°56',	39°57',7
38	18°57',5	39°57',7
39	18°56',1	39°52',4
40	18°54',9	39°49',
41	18°55',6	39°17',3
42	18°54',	39°02',

43	Intersezione tra il parallelo 38°47' e la congiungente i punti 5 e 6 della linea di delimitazione ITALIA-GRECIA	
44	17°54',	38°47',
45	17°54',	38°30',
46	17°49',	38°30',
47	17°49',	38°24',
48	17°45',	38°24',
49	17°45',	38°12',
50	17°32',	38°12',
51	17°32',	37°55',
52	17°20',	37°55',
53	17°20',	37°48',
54	16°45',	37°48',
55	16°45',	37°40',
56	16°25',	37°40',
57	16°25',	37°32',
58	15°34',	37°32',
59	15°34',	38°07',
60	15°36',	38°07',
61	Intersezione tra il meridiano 15°36' e la batimetrica dei 200 m	

Dal vertice 1 al vertice 6 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Croazia (D.P.R. 830 del 22/05/1969).
Dal vertice 7 al vertice 16 il limite della zona F coincide con il limite della ex zona F come da D.M. del 13/06/1975.
Dal vertice 17 al vertice 33 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Albania (L. 147 del 12/04/1995).
Dal vertice 34 al vertice 37 il limite della zona F coincide con il limite della ex zona F come da D.M. del 13/06/1975.
Dal vertice 38 al vertice 43 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Grecia (L. 290 del 23/05/1980).
Dal vertice 44 al vertice 60 il limite della zona F è rappresentato da archi di meridiano e parallelo.
Dal vertice 61 al vertice 1 il limite della zona F è rappresentata dalla batimetrica dei 200 m.

ALE D'OTRANTO
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
50 km
GOLFO
DI
TARANTO

50 km
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
GOLFO DI
SQUILLACE
REGGIO CALABRIA

ALLEGATO *C*
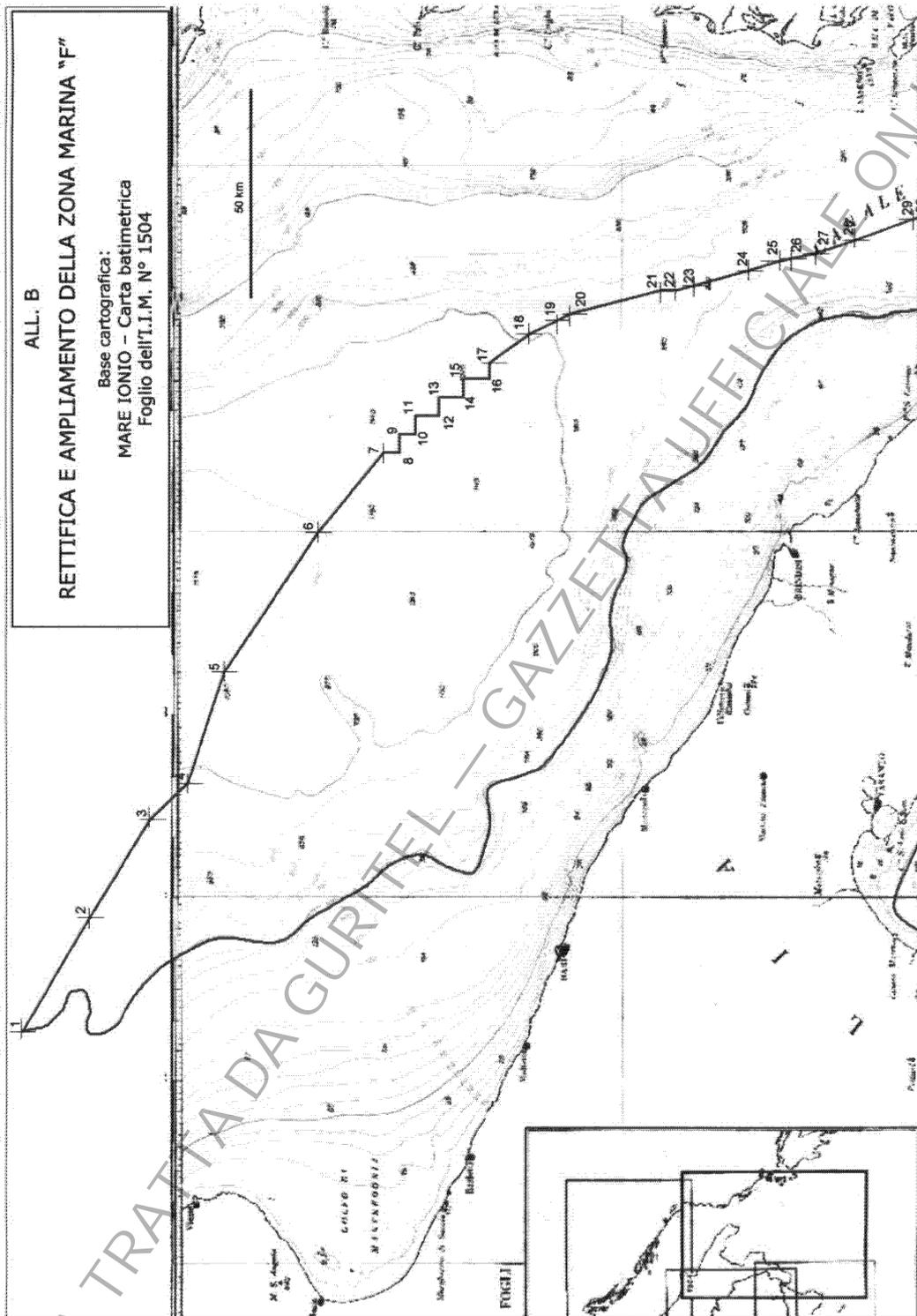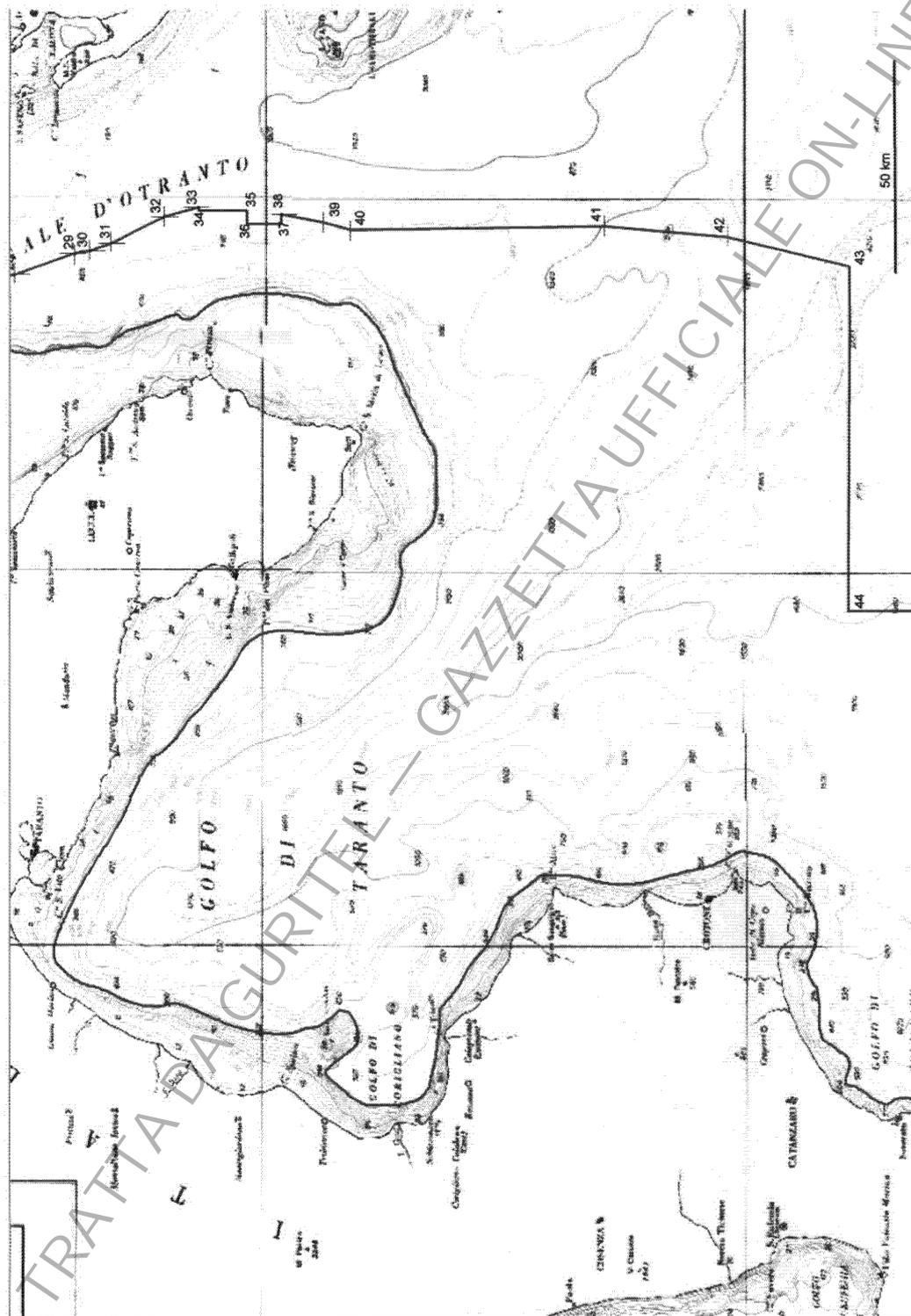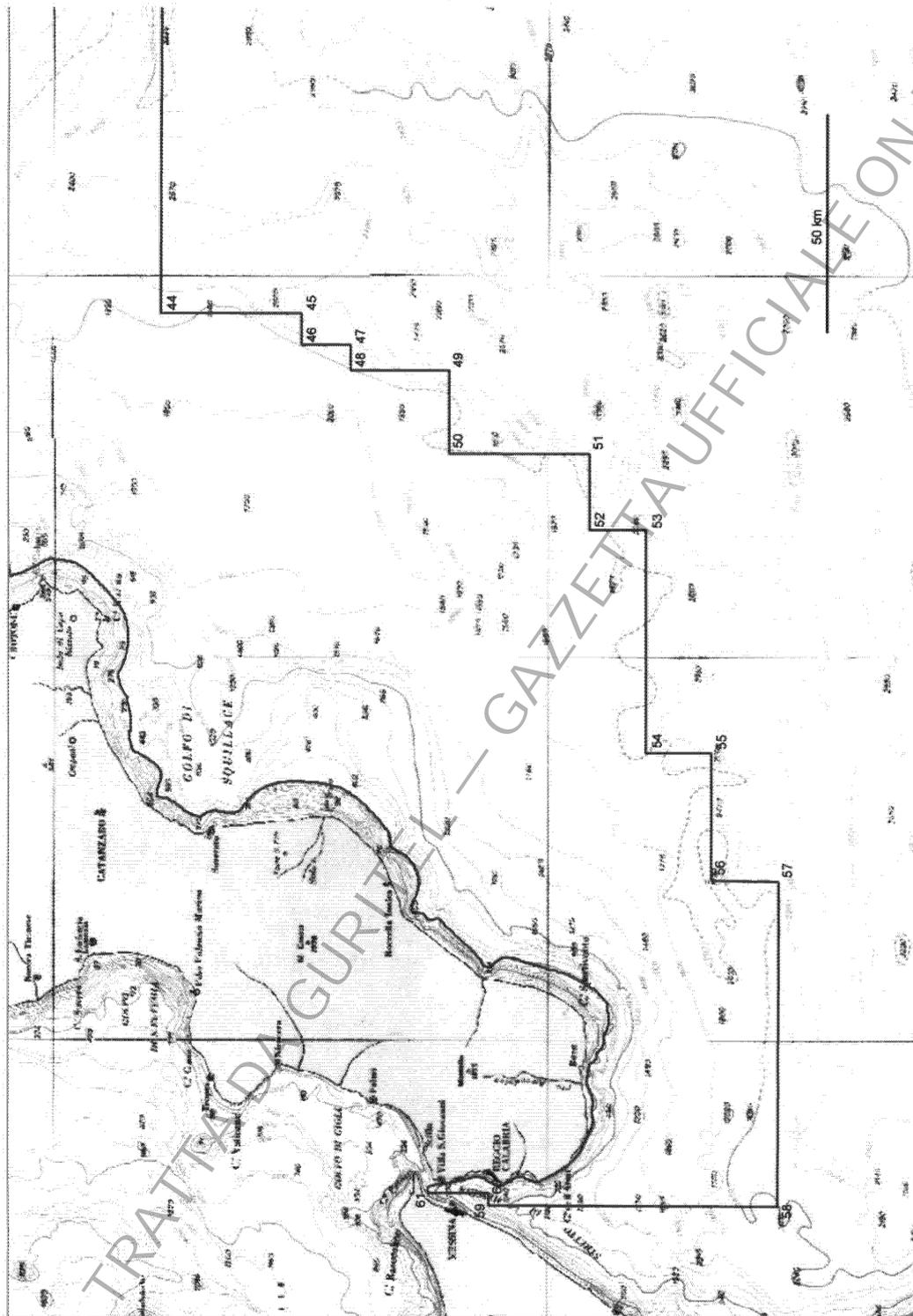
AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "G – Settore Sud"

Vertice	*Longitudine E Greenwich*	*Latitudine N*
199	Intersezione tra la batimetrica dei 200 m ed il parallelo 36°40'	
200	12°17'	36°40'
201	Intersezione tra il meridiano 12°17' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina	
202	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina, nel tratto congiungente i punti 18 e 19, e la batimetrica dei 200 m	

Dal vertice 201 al vertice 202 il limite della zona G è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale Italia e Tunisia . (L. 347 del 03/06/1978).
Dal vertice 202 al vertice 199 il limite della zona G è rappresentato dalla batimetrica dei 200 m.
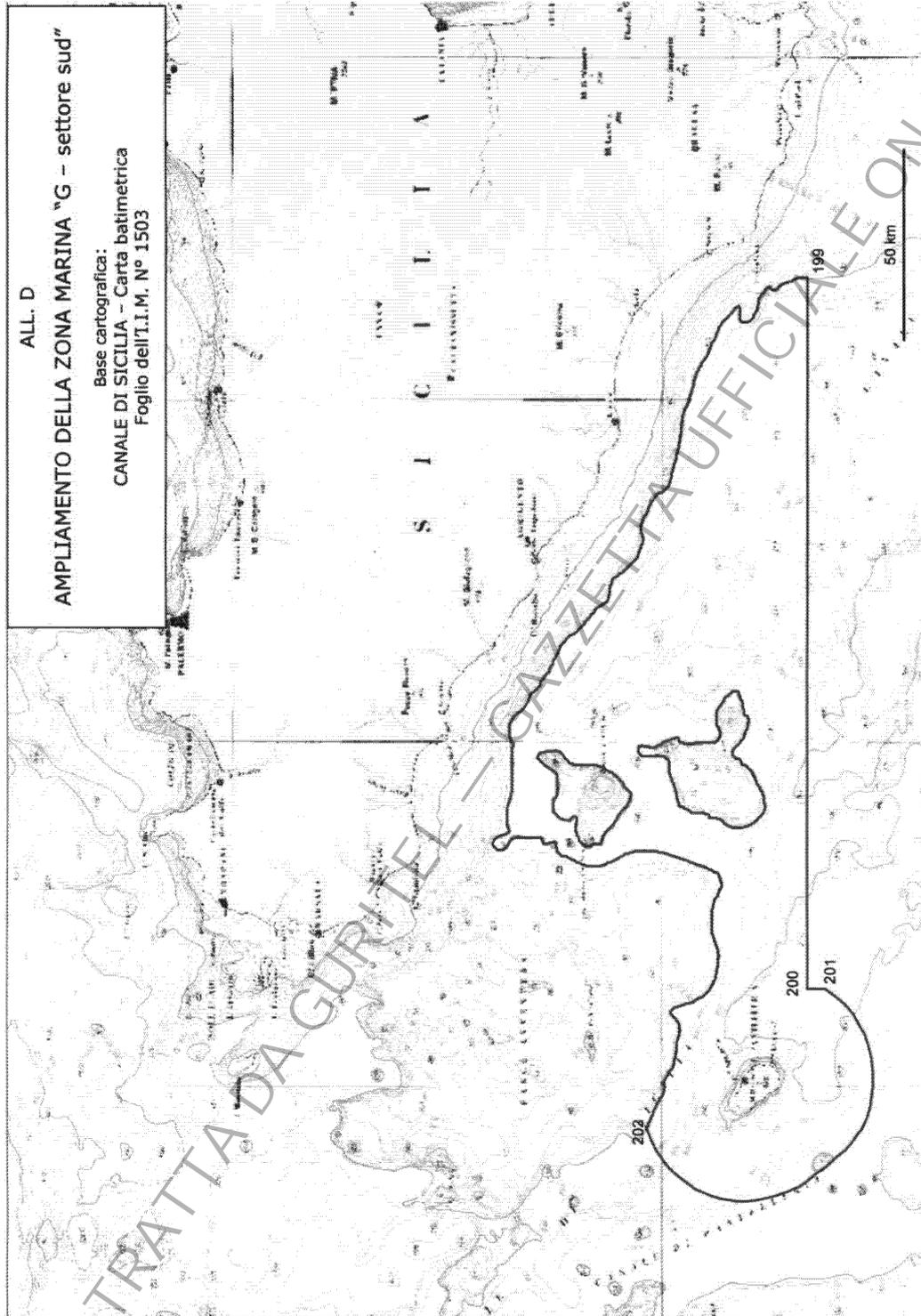
ALL. D
AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "G – settore sud"
Base cartografica:
CANALE DI SICILIA – Carta batimetrica
Foglio dell'I.I.M. N° 1503
199
200
201
202
50 km

08A08417

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2008.

Primo piano triennale di cofinanziamento degli interventi per tipologia A1, A2, A3, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000 - Bando (D.M. 22 maggio 2007, n. 42). (Decreto n. 41).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 - Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 18;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene modificato l'art. 1, comma 5, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 338;

Vista l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa depositi e prestiti la gestione delle risorse;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 registro 5 foglio 29 - con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonché alla relativa copertura finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2002, n. 209, di modifica e integrazione dell'art. 3, commi 1 e 5 del citato decreto ministeriale 117/2001;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, relativo alle designazioni dei componenti della Commissione in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca, con il quale è stato altresì previsto l'incremento nel numero dei componenti la Commissione, da 12 a 14 unità;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 45, con il quale a completamento di quanto previsto dal citato decreto ministeriale 28/2005, sono stati nominati i sette componenti in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005, n. 47, con il quale è stata formalizzata in un unico provvedimento la composizione della Commissione nonché è stato nominato quale Presidente, il prof. Romano Del Nord ordinario di «Tecnologia dell'Architettura» presso il dipartimento di tecnologie e design «Pierluigi Spadolini» dell'Università degli studi di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 43 - registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 5 foglio 30 - con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citata legge n. 338/2000;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2007, n. 71, con il quale è stato adottato il modello Informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari;

Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, che ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze universitarie sono stati destinati, sul cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2006 e per gli anni successivi fino al 2009 compreso, i seguenti importi:

esercizio 2006 € 32.000.070

esercizio 2007 € 31.972.070

esercizio 2008 € 31.332.070

per un totale di € 95.304.210, oltre ad una previsione di € 31.977.000 per l'anno 2009, nonché le risorse rese disponibili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 10 dicembre 2004, n. 40 (Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari);

Considerato che i suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l'esercizio Finanziario 2008 sono stati impegnati per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa;

Considerato che in osservanza dell'art. 17, della citata legge 16 gennaio 2003, n. 3, il M.I.U.R. ha proceduto alla stipula della convenzione tipo del 30 giugno 2005 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., convenzione che è condizione presupposta per l'attuazione del presente piano;

Considerata la necessità di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse finanziarie sopra individuate e previste dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, con apposito atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, in corso di perfezionamento, alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005;

Considerato che nella citata convenzione del 30 giugno 2005, il compenso dovuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ammonta all'1,25%, IVA compresa, sulle somme erogate, a valere sugli stanziamenti già indicati, compenso confermato nell'atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, sopracitato;

Tenuto presente che degli oneri ivi previsti, viene fin d'ora tenuto conto nella predisposizione del presente piano, nella misura convenuta con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Tenuto conto, altresì, che in applicazione del citato art. 7, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 268, la spesa per il funzionamento della Commissione è

determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei fondi di cui all'art. 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

Tenuto conto dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento nonché dell'art. 7 con il quale le risorse disponibili per il cofinanziamento sono state destinate alle tipologie come individuate dal citato art. 3;

Tenuto conto che in relazione a quanto previsto dal citato art. 7, comma 7,del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, le risorse accantonate sul capitolo di bilancio 7273 del Ministero relativamente all'anno 2006 pari ad € 32.000.070, sono destinate al cofinanziamento degli interventi classificati nelle categorie A1, A2, A3 mentre quelle eventualmente residuali rispetto alle esigenze per il cofinanziamento di tali interventi sono destinate agli interventi di cui alle categorie B, C e D nell'ambito dell'approvazione del II Piano;

Disponibilità per interventi A1, A2, A3 - art. 7, comma 7, decreto ministeriale n. 42/2007

Esercizio 2006	€ 32.000.070,00
A detrarre accantonamento spese funzionamento Commissione ex art. 4 decreto ministeriale 117/2001 come modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 2002, n. 209, in attuazione art. 7, comma 2, decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268 (1% stanziamento	€ 320.000,00
Disponibilità al netto 1%	€ 31.680.070,00
A detrarre accantonamento commissione spettante alla Cassa DD.PP. ex art. 17, legge 16 gennaio 2003, n. 3 (1,25% IVA compresa - di euro 31.288.958,02)	€ 391.111,98
Disponibilità per interventi A1, A2, A3	€ 31.288.958,02

Visto il comma 8, dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 42/2007, che prevede l'adozione di un I Piano triennale che individua gli interventi A1, A2 e A3, ammessi al cofinanziamento e un successivo II Piano triennale che individua gli interventi B, C e D ammessi al cofinanziamento, stabilendo inoltre che gli interventi dei due Piani triennali rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva;

Vista la graduatoria definitiva degli interventi della tipologia A1, A2, A3 di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, formulata dalla Commissione «alloggi e residenze universitarie», acquisita al prot. n. 174, del 13 maggio 2008;

Vista la proposta del I Piano triennale (allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, disposta sulla scorta della sopra citata graduatoria definitiva degli interventi di cofinanziamento della sola tipologia A, dalla Commissione di cui art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, formulata nella «1ª fase» dove è prevista la ripartizione su base regionale delle quote pari al 30% delle risorse e nella «2ª fase», dove vengono attribuite le restanti risorse come previsto dal decreto ministeriale n. 42/2007, all'art. 7, commi 5, 6;

Visto che con la suddetta proposta definitiva di Piano la Commissione ha, anche, individuato i progetti non ammissibili al cofinanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Progetti ammessi al cofinanziamento del I Piano triennale (tipologia A1, A2, A3)

Sulla scorta della proposta del I Piano triennale formulata dalla Commissione paritetica, in premessa richiamata, sono ammessi al cofinanziamento i progetti sotto indicati, in applicazione della legge n. 338/2000, riportati con l'importo a fianco di ciascuno assegnato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

1) progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 13 nella proposta di Piano relativa alle tipologie di interventi A1, A2, A3, (allegato A), sono ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale (fase 1);

2) progetti contrassegnati dal n. 14 al n. 30 nella proposta di Piano relativa alle tipologie A1, A2, A3, (allegato A), sono ammessi a cofinanziamento con le restanti disponibilità sulla base della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, (fase 2).

Art. 2.

Progetti non ammessi

Non sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, i progetti di cui all'allegato A (fase 4), che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Risorse finanziarie

Le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari - tipologia A1, A2, A3 - a valere sul cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero relativo all'esercizio 2006 per € 32.000.070, che al netto dell'accantonamento relativo alle spese per il funzionamento della Commissione ed alla misura della commissione spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. residuano ad € 31.288.958,02.

Il presente I Piano triennale comporta un impegno di spesa pari ad € 22.648.908,00, l'importo residuo complessivo pari a € 8.640.050,02 (rispetto alla disponibilità economica di € 31.288.958,02), sarà utilizzato nelle modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti per il II Piano triennale tipologie B, C e D, di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

Documentazione

Entro duecentoquaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per gli interventi inseriti nel presente Piano, i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, la documentazione integrativa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42.

La documentazione di cui sopra dovrà essere spedita per raccomandata ed ai fini della scadenza del termine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Revoca del cofinanziamento

All'eventuale revoca del cofinanziamento assegnato si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42:

in caso di mancato inizio dei lavori entro il duecento quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 42/2007, limitatamente agli interventi di cui alla lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare in sede di stipulazione della convenzione tra il Ministero ed il beneficiario, di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale n. 42/2007, il termine di inizio lavori, utile per non incorrere nella sanzione della revoca del cofinanziamento, potrà essere differito entro e non oltre il 30 settembre successivo al termine prima definito;

in caso di mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui sia fornita adeguata documentazione della non imputabilità al beneficiario dell'inadempimento;

qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di cui ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, con il soggetto destinatario del cofinanziamento, che stabilisce gli obblighi dello stesso.

La violazione delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto ministeriale n. 42/2007, darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 6.

Modalità di revoca del cofinanziamento

La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) gli uffici competenti del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti cui sia affidato il supporto operativo, procedono alla verifica dei tempi e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei procedimenti;

b) nel caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino la presenza di una delle condizioni di revoca previste, procedono a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti necessari, che devono essere presentati inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta;

c) la Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000 e successive modifiche ed integrazioni, esaminata la documentazione trasmessa dagli uffici ministeriali e le eventuali controdeduzioni del soggetto beneficiario del cofinanziamento, formula parere e proposte ai fini della revoca;

d) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere e le proposte della Commissione, procede con proprio decreto alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità ed i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 7.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamento

Le risorse non utilizzate per il presente I Piano unitamente a quelle rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito di ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 - o determinatasi a qualsiasi altro titolo sono destinate agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, alle tipologie B, C, D per la definizione del II Piano triennale.

Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007, registro 5, foglio 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 159 dell'11 luglio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 5, foglio 294

ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO III

I° Piano Triennale - Tipologia A1, A2, A3

interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari (Legge 14.11.2000, n. 338)
Bando - D.M. 22 maggio 2007, n. 42

Interventi di tipologia A

Richieste di cofinanziamento 33

Richieste ammesse al cofinanziamento 30

Importo complessivo delle richieste ammesse .... 22.648.908,00 €

Disponibilità economica .... 31.288.958,02 €

Importo da assegnare con quote regionali (30%) .... 9.386.687,41 €
Importo assegnato con quote regionali .... 1.828.221,00 €
Importo residuo delle quote regionali .... 7.558.466,41 €

Importo residuo da assegnare (70%) .... 21.902.270,61 €
Importo residuo assegnato .... 20.820.687,00 €
Importo residuo .... 1.081.583,61 €

Importo residuo complessivo .... 8.640.050,02 €

Fase 1
Interventi ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale

Abruzzo
Quota Regionale ...... 717.859,51 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 717.859,51 €

Basilicata
Quota Regionale ...... 34.171,47 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 34.171,47 €

Provincia Autonoma di Bolzano
Quota Regionale ...... 0,00 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 0,00 €

Calabria
Quota Regionale ...... 143.010,24 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 143.010,24 €

Campania
Quota Regionale ...... 657.280,75 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 657.280,75 €

Emilia Romagna
Quota Regionale ...... 1.335.895,03 €
Quota utilizzata .... 623.610,00 €
Residuo .... 712.285,03 €

n.	Codice	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
01	E7SZ9Y7/01	202	ER.GO	A2	39,00	623.610,00

Friuli Venezia Giulia
Quota Regionale ...... 233.394,61 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 233.394,61 €

Lazio
Quota Regionale ...... 818.438,66 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 818.438,66 €

Liguria
Quota Regionale ...... 172.603,45 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 172.603,45 €

Lombardia
Quota Regionale ...... 1.489.454,05 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 1.489.454,05 €

Marche
Quota Regionale ...... 271.247.48 €
Quota utilizzata .... 252.206,00 €
Residuo .... 19.041,48 €

n.	Codice	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
02	E7U8EBM/01	208	Università di Urbino Carlo Bo	A2	28,00	131.306,00
03	E7U8EBM/02	209	Università di Urbino Carlo Bo	A2	28,00	0,00
04	E7U8EBM/03	210	Università di Urbino Carlo Bo	A2	28,00	0,00
05	E7U8EBM/04	211	Università di Urbino Carlo Bo	A2	28,00	0,00
06	E7U8EBM/05	212	Università di Urbino Carlo Bo	A2	21,00	120.900,00

Molise
Quota Regionale ...... 69.570,00 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 69.570,00 €

Piemonte
Quota Regionale ...... 392.381,41 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 392.381,41 €

Puglia
Quota Regionale ...... 189.665,57 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 189.665,57 €

Sardegna
Quota Regionale ...... 121.653,10 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 121.653,10 €

Sicilia
Quota Regionale ...... 562.506,96 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 562.506,96 €

Toscana
Quota Regionale ...... 950.097,76 €
Quota utilizzata .... 348.887,00 €
Residuo .... 601.210,76 €

n.	Codice	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
07	E7U5FNT/01	222	A.R.Di.S.U. Siena	A1	33,00	35.096,00
08	E7U5FNT/02	223	A.R.Di.S.U. Siena	A2	33,00	313.791,00

Provincia Autonoma di Trento
Quota Regionale ...... 75.328,17 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 75.328,17 €

Umbria
Quota Regionale ...... 203.117,02 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 203.117,02 €

Valle d'Aosta
Quota Regionale ...... 2.430,70 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Residuo .... 2.430,70 €

Veneto
Quota Regionale ...... 946.581,50 €
Quota utilizzata .... 603.518,00 €
Residuo .... 343.063,50 €

n.	Codice	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
09	E7URHSZ/02	232	E.S.U. di Padova	A2	29,74	61.890,00
10	E7UR7KF/01	225	E.S.U. di Padova	A3	28,74	211.628,00
11	E7UR7KF/02	226	E.S.U. di Padova	A1	27,74	66.000,00
12	E7UR7KF/03	227	E.S.U. di Padova	A2	27,74	104.500,00
13	E7UR7KF/04	228	E.S.U. di Padova	A3	27,74	159.500,00

Fase 2
Interventi ammessi a cofinanziamento con le restanti disponibilità sulla base della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2 del D.M. 42/2007

n.	Codice	Fasc.	Regione	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanz.
14	E7S9HEF/01	224	Umbria	A.R.Di.S.U.	A3	39,00	943.673,00
15	E7SMCNE/01	215	Puglia	E.Di.S.U.	A2	33,00	424.334,00
16	E7SXHXL/01	220	Toscana	A.R.Di.S.U. Firenze	A3	32,02	969.327,00
17	E7SWAHF/01	217	Sicilia	Università Catania	A3	32,00	1.609.952,00
18	E7UR7KF/04	219	Sicilia	E.R.Di.S.U. Palermo	A3	32,00	759.000,00
19	E7S2S9J/01	213	Piemonte	E.Di.S.U.	A3	29,97	1.093.500,00
20	E7SAACN/01	214	Piemonte	E.Di.S.U.	A3	28,68	1.935.000,00
21	E7UTSZX/01	229	Veneto	E.S.U. di Padova	A2	27,74	451.603,00
22	E7UTSZX/02	230	Veneto	E.S.U. di Padova	A3	27,74	32.785,00
23	E7U5XWW/02	231	Veneto	E.S.U. di Padova	A3	27,74	1.543.365,00
24	E7SELZZ/01	203	Emilia Romagna	Fondazione Collegio San Carlo	A3	26,00	1.080.118,00
25	E7UP22K/01	204	Lombardia	Università Cattolica Sacro Cuore	A1	25,27	0,00
26	E7UP22K/02	205	Lombardia	Università Cattolica Sacro Cuore	A2	25,27	0,00
27	E7UP22K/03	206	Lombardia	Università Cattolica Sacro Cuore	A3	25,27	4.099.795,00
28	E7S3HZM/01	201	Emilia Romagna	Fondazione Falciola	A3	21,00	3.129.331,00
29	E7UYNR5/01	221	Toscana	Scuola Normale Superiore	A3	16,00	439.889,00
30	E7UYNR5/02	233	Toscana	Scuola Normale Superiore	A3	15,00	2.309.015,00

Fase 3
Graduatoria degli interventi ammessi a cofinanziamento con riserva

Nessuno

Fase 4
Interventi esclusi dal cofinanziamento

n.	Codice	Fasc.	Regione	Soggetto	Tip.
31	E7SP8WL/01	207	Lombardia	Almo Collegio Borromeo Università	A3
32	E7SWSPC/01	216	Sicilia	Telematica delle Scienze Umane di Roma Niccolò Cusano	A3
33	E7S22NF/01	218	Sicilia	Associazione A.R.C.E.S.	A3

Fase 5
Interventi per i quali è stata formulata rinuncia da parte dei soggetti richiedenti

Nessuno.

08A08418

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di Attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Lecce prot. n. 17095 del 16 ottobre 2008 con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che nel giorno 16 ottobre 2008 l'intero sistema informatizzato dei Servizi Catastali non ha funzionato per effetto di guasto avvenuto alle ore 8 a causa del quale gli sportelli catastali non hanno operato dalle ore 8 alle ore 15.30 dello stesso giorno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lecce - Servizi Catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Puglia, che in data 24 ottobre 2008 con nota prot. n. 1409/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali - nella giornata del 16 ottobre 2008 per le attività in premessa specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A08419

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno e della sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno e della sezione distaccata di Portoferraio per il giorno 17 ottobre 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 17 ottobre 2008 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità

immobiliare per l'intera giornata nelle due sedi. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno protocollo n. 8678 in data 20 ottobre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura delle due sedi dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 397 del 27 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 6 novembre 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A08437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181, recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2008).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 48, prima colonna, il secondo periodo del comma 5 dell'art. 1-*bis* della legge 4 maggio 1998, n. 133, deve intendersi correttamente sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania»;

ed ancora, alla pagina 48, seconda colonna, il secondo periodo del comma 5, dell'art. 1, deve intendersi sostituito dai seguenti: «*Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti.*».

08A08634

Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo dei dirigenti del Ministero della giustizia

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet giustizia.it (nella sezione «Il Ministero») il ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia, istituito con decreto interministeriale del 5 febbraio 2008, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il 24 giugno 2008.

Nel ruolo sono definite apposite sezioni relative ai dirigenti dell'Amministrazione Giudiziaria, dell'Amministrazione Penitenziaria, dell'Amministrazione della Giustizia minorile e dell'amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina l'istituzione del ruolo, i dirigenti di prima e di seconda fascia dell'Amministrazione, già appartenenti al soppresso ruolo unico dei dirigenti dello Stato, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia con riferimento alla situazione in essere al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore del predetto regolamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella tabella A allegata al regolamento, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.

I dirigenti di altre amministrazioni che, ricorrendone i presupposti, intendano avvalersi di tale facoltà, devono presentare domanda irrevocabile di opzione per l'inserimento nel ruolo del Ministero della Giustizia, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, a mezzo di raccomandata A/R, al seguente recapito: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio IV, via Arenula 70 - 00186 Roma.

I dirigenti dell'Amministrazione della Giustizia, eventualmente interessati ad essere inquadrati nelle amministrazioni di prima assegnazione, devono fare riferimento, ai fini della presentazione della domanda, alla pubblicazione dei relativi ruoli da parte delle stesse.

08A08557

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8
	Maggio	134,2	3,5	5,0
	Giugno	134,8	3,8	5,4
	Luglio	135,4	4,0	5,6
	Agosto	135,5	3,9	5,5
	Settembre	135,2	3,7	5,3
	Ottobre	135,2	3,4	5,5

08A08558

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Libanese, fatto a Beirut il 22 novembre 2000, con Scambio di Lettere integrativo, firmato a Beirut il 22 novembre 2000 e a Roma il 27 gennaio 2001.

Il giorno 7 ottobre 2008 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Libanese, firmato a Beirut il 22 novembre 2000, con Scambio di Lettere integrativo, firmato a Beirut il 22 novembre 2000 e a Roma il 27 gennaio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 2005, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006.

In conformità all'art. 22 l'Accordo entrerà in vigore il 6 dicembre 2008.

08A08420

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Venezia il 27 marzo 1999.

Il giorno 28 agosto 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Venezia il 27 marzo 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 settembre 2002, n. 230, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002.

In conformità all'art. 9, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 28 agosto 2008.

08A08426

Rilascio di *exequatur*

In data 23 ottobre 2008 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sigra. Iulia Buje, Console Generale di Romania in Torino.

In data 22 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Abderrahmane Ben Mansour, Console della Repubblica Tunisina in Palermo.

In data 16 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luiz Henrique Pereira da Fonseca, Console Generale della Repubblica Federativa del Brasile a Milano.

In data 21 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giorgio Schiaretti, Console onorario della Repubblica di Lituania a Parma.

In data 22 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohamed Tahar Arbaoui, Console della Repubblica Tunisina in Roma.

Da 08A08421 a 08A08425

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2008, concernente: «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE), n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, per il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi».

In calce al decreto ministeriale del 23 luglio 2008, contenente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio U.E. e n. 555/08 della Commissione U.E. per il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2008, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2008 - Ufficio controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 289.

08A08556

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-270) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.